



COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

ORDINANZA N. 41 del 14/09/2022

OGGETTO: ORDINANZA DI RISPARMIO IDRICO E RIDUZIONE DELL'UTILIZZO DI ACQUA POTABILE – ALLENTAMENTO DELLE RESTRIZIONI.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'acqua è una risorsa pubblica ed esauribile, di assoluta e primaria importanza e, come tale, il suo uso è assoggettabile a regolamentazioni e limitazioni, in presenza di motivi di interesse pubblico;
- L'assenza prolungata di precipitazioni sul nostro territorio ha causato, in questi mesi, un eccezionale stress idrico che le recenti piogge non sono state sufficienti a sanare.

RICHIAMATA la precedente Ordinanza Sindacale n. 25 del 28.06.2022, con la quale si vietava alla cittadinanza il prelievo e il consumo di acqua potabile per:

- l'irrigazione ed annaffiatura di giardini e prati
- il lavaggio di aree cortilizie e piazzali
- il lavaggio di veicoli privati, ad esclusione di quello svolto dagli autolavaggi
- il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine private, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua
- tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico

sino al termine della criticità idrica da comunicarsi con revoca della medesima ordinanza

VISTA la nota pervenuta dal Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Como Acqua S.r.l., prot.n. 0015068 del 13/09/2022, registrata al protocollo dell'Ente in pari data al prot.n. 10284, con la quale, a seguito di valutazione dello stato delle fonti di approvvigionamento del territorio, comunica la possibilità di allentare le limitazioni di cui sopra, concedendo l'utilizzo dell'acqua per scopi diversi da quelli alimentari ed igienico-sanitari limitatamente alla fascia oraria dalle ore 21.00 alle ore 06.00;

RITENUTO pertanto, ad integrazione e parziale modifica della precedente Ordinanza Sindacale n. 25/2022, di disporre la possibilità di utilizzo dell'acqua per scopi diversi da quelli alimentari ed igienico-sanitari, limitatamente alla fascia oraria dalle ore 21.00 alle ore 06.00;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO l'art.50 del T.U.18 agosto 2000, n.267 delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

alla popolazione residente, ai turisti e a coloro che possiedono un'attività sul territorio del Comune di Montano Lucino che, con decorrenza da oggi e sino al termine della criticità idrica, è consentito l'utilizzo dell'acqua per scopi diversi da quelli alimentari ed igienico-sanitari, limitatamente alla fascia oraria dalle ore 21.00 alle ore 06.00, fermo restando l'invito alla cittadinanza a proseguire con un uso parsimonioso dell'acqua potabile;

AVVERTE

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 (da € 25 ad € 500), secondo le modalità di cui alla Legge n. 689/81.

RENDE NOTO

A norma dell'art. 3, comma IV, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. In alternativa, nel termine di 120 gg., dalla notifica o piena conoscenza potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. A norma dell'art. 4 della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è l'Arch. Flavio Cometti.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza con i necessari mezzi di comunicazione, la pubblicazione del presente provvedimento all'albo e sul sito web istituzionale dell'Ente e l'invio di copia del presente provvedimento:

- alla Regione all'indirizzo presidenza@pec.regione.lombardia.it;
- al gestore unico del servizio idrico COMO ACQUA S.r.l.
- alla Prefettura di Como.

Il Sindaco
Il Sindaco ALBERTO INTROZZI /
INFOCERT SPA

*Firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i*